VERBALE DI ACCORDO

Milano, 10 novembre 2026

Tra

Banco BPM, anche nella sua qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale del Gruppo Banco BPM costituita dalle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/CGIL, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub

Premesso che:

- in continuità con le intese recentemente raggiunte in tema di welfare, le Parti confermano il comune obiettivo di pervenire ad una normativa e a un trattamento economico omogenei di riferimento per i lavoratori del Gruppo in detto ambito, in un'ottica di sostenibilità per il Gruppo, per i lavoratori e per le forme di welfare e in una logica di bilanciamento complessivo;
- le Parti si danno atto che il personale in servizio presso le Aziende del Gruppo Banco BPM aderente con modalità esplicita al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è attualmente beneficiario, per il tramite del Fondo Pensioni medesimo, di polizze che coprono i rischi di sopravvenuta inabilità pensionabile e di morte da qualunque causa, con oneri parzialmente a carico degli aderenti al Fondo medesimo;
- le stesse si danno altresì atto che per il personale ex BPM è attiva una garanzia a copertura del rischio di credito residuo da esposizioni debitorie (mutui e prestiti) in caso di decesso di dipendenti in servizio;
- in occasione degli incontri di Delegazione di Gruppo, dopo attenta valutazione circa le predette coperture e le relative platee di beneficiari, le Parti si sono date atto dell'opportunità di addivenire ad una disciplina comune per tutti i dipendenti del Gruppo, sostitutiva dei trattamenti diversificati sopra richiamati.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Le Parti concordano che, con effetto dal 1° gennaio 2028, tutti i dipendenti del Gruppo saranno beneficiari di un'unica copertura per i rischi morte da qualunque causa, invalidità permanente da malattia e infortunio (allegato 1).

Gli oneri riferiti a tali coperture saranno totalmente a carico Azienda. In proposito, l'Azienda stessa si impegna a trasmettere, tempo per tempo, gli estratti delle suddette coperture alla Delegazione Sindacale di Gruppo.

Dalla medesima data del 1° gennaio 2028, si determina pertanto la completa sostituzione e definitiva disapplicazione di ogni altra previsione relativa alle prestazioni in argomento.

Articolo 3

In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, le Parti – in qualità di Fonti Istitutive – impegnano il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare a procedere per tempo con tutti gli adempimenti conseguenti, tra i quali la predisposizione delle necessarie modifiche statutarie da sottoporre alla valutazione delle Parti stesse.

Banco BPM

anche in qualità di Capogruppo

Delegazione Sindacale - Gruppo Banco BPM

FABI **FIRST Cisl** **FISAC Cgil** **UILCA** **UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB**

Allegato 1
SINTESI COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL GRUPPO BANCO BPM

Con decorrenza dal **1° gennaio 2028** al personale dipendente del Gruppo sono riconosciute, le coperture assicurative, con oneri a carico azienda, di seguito indicate per i casi di **morte** e di **invalidità permanente** da infortunio e da malattia.

1. Coperture

Copertura	Evento assicurato	Capitale assicurato	Franchigia
Infortuni	**Morte** da infortunio professionale ed extraprofessionale	**5 volte la RAL**, con il massimo di **2.000.000 €**	Nessuna
Infortuni	**Invalidità permanente** da infortunio professionale ed extraprofessionale	**6 volte la RAL**, con il massimo di **2.000.000 €**	- Franchigia relativa del **4%**, che si annulla al superamento del **15%** di invalidità permanente; - in caso di incidente stradale, franchigia relativa del **3%**, che si annulla al superamento del **10%**, di invalidità permanente
IPM	**Invalidità permanente da malattia**	**180.000 €**	Prestazione riconosciuta dal **60%** di invalidità permanente; al raggiungimento di tale percentuale di invalidità permanente viene liquidato il **100%** del capitale
Vita – TCM	**Morte da ogni causa**, compreso il suicidio	**200.000 €**	Nessuna

Le percentuali di franchigia sono riferite al grado di invalidità permanente accertato.

2. Disposizioni comuni

- **Cumulo.** In caso di morte da infortunio le prestazioni della copertura Infortuni e della copertura Vita – TCM sono cumulabili.
- **Rischio professionale ed extraprofessionale.** La copertura Infortuni opera sia per gli infortuni professionali e in itinere sia per quelli extraprofessionali. Per il personale **esodato** la copertura Infortuni è limitata al rischio **extraprofessionale**.